

**Circol@re nr. 18 del 4 giugno 2019**

## **E-commerce**

### **Vendita on-line di beni materiali**

**a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale**

*Le vendite di beni on-line rappresentano un fenomeno che oramai da tempo ha raggiunto la massima diffusione.*

*Una domanda che in tanti si pongono, quando arriva a casa il materiale acquistato da un operatore commerciale e pagato a mezzo di un sistema elettronico (poste pay, pay pal, carta di credito, bonifico, ecc.), è perché non vi sia nel pacco lo scontrino fiscale.*

**La risposta è che per tali tipi di vendite non è necessaria l'emissione dello scontrino.**

La **vendita di beni materiali** che avviene telematicamente, detta e-commerce, è definita come **commercio elettronico indiretto**, in quanto il cliente acquista *online* il bene ma lo riceve tramite un tradizionale spedizioniere o vettore (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n.312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n.133/E).

Suddetto tipo di vendita è assimilata alle vendite per corrispondenza, ed in quanto tale **non è soggetta all'obbligo di emissione della fattura, di scontrino o ricevuta fiscale**, a meno che il cliente non ne richieda l'emissione non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (come previsto dall'art. 22 D.P.R. n. 633 del 1972).

Tuttavia il contribuente deve annotare gli incassi nel **Registro dei corrispettivi**, proprio come fossero stati emessi dei normali scontrini fiscali.

Per una migliore gestione delle vendite, consigliamo di dedicare una apposita colonna del registro a tali ricavi e di tenere a disposizione le distinte d'incasso a fronte di eventuali verifiche.

Appare superfluo sottolineare che la "chiusura giornaliera" del misuratore fiscale non terrà conto di tali vendite.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)**

